



Care colleghe e cari colleghi,
in merito alla fruizione delle ferie arretrate sottolineiamo con forza come l'utilizzo delle stesse sia regolato dall'art. 33 del Ccnl (Contratto collettivo nazionale di lavoro), che prevede:

*“Le ferie devono essere di norma utilizzate nel corso dell’anno. In ogni caso il periodo di ferie va goduto per almeno 2 settimane, consecutive in caso di richiesta del lavoratore, nel corso dell’anno di maturazione e per ulteriori 2 settimane nei 18 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione, salvo termine diverso stabilito dalla contrattazione aziendale. **Le eventuali ferie eccedenti** rispetto ai periodi di cui al comma precedente devono essere di norma utilizzate nel corso dell’anno e comunque, salvo termini diversi previsti in sede aziendale, **entro diciotto mesi dalla fine dell’anno in cui sono maturate: qualora ciò non fosse possibile, trascorso tale termine dovrà essere corrisposta l’indennità sostitutiva delle ferie residue**”*

Riteniamo, inoltre, la comunicazione aziendale inviata particolarmente inopportuna sia in base a quanto previsto dal Ccnl e dal Contratto integrativo aziendale (Cia), sia perché il tema è già oggetto di confronto all'interno della trattativa per il rinnovo del Cia.

V'invitiamo pertanto a segnalarci eventuali forzature e a **verificare su DM Time l'effettiva scadenza delle vostre ferie arretrate.**

Le Rappresentanze Sindacali del Gruppo Unipol
First Cisl - Fisac Cgil - Fna - Snfia - Uilca Uil